



La responsabilità solidale negli appalti: la deroga è nel ccnl dell'appaltatore

di Giovanna Carosielli

Tag: #responsabilitàsolidale #appalti #derogabilità #contrattocollettivo #interpello

Qual è il contratto collettivo che, a mente dell'art. 29, c. 2, d. lgs. n. 276/2003, può derogare alla responsabilità solidale ivi prevista, a condizione di «individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti»? A tale quesito, posto dall'ARIS, risponde il **Ministero del lavoro** con l'[interpello del 17 aprile 2015, n. 9](#), individuandolo nella contrattazione collettiva sottoscritta dalle parti sociali comparativamente più rappresentative del settore cui appartiene l'**appaltatore**.

La questione pende almeno dal 2012, e segnatamente da quando la l. n. 92/2012 ha introdotto – *rectius*: ripristinato la formulazione normativa del 2004, tuttavia specificandola – la possibilità di deroga del regime di solidarietà ad opera della contrattazione collettiva, senza tuttavia chiarire quale contratto – se del committente ovvero dell'appaltatore – dovesse prevederla. Né i successivi interventi legislativi sulla citata norma, due anni fa con la l. n. 99/2013 – che ne ha pur fornito un'interpretazione autentica: *cfr.* G. Gamberini, *La responsabilità solidale negli appalti*, in M. Tiraboschi (a cura di), *Il lavoro riformato*, Giuffrè, 2013, 312 ss. – e pochi mesi fa con il d.lgs. n. 175/2014, hanno permesso di sciogliere il nodo interpretativo, che ha suscitato differenti opinioni tra i commentatori.

Infatti, accanto a chi ha risolto il punto sottolineando come, fondandosi il sistema normativo in parola sull'equilibrio tra la facoltà derogatoria esercitabile dal contratto collettivo e la necessità di effettuare controlli e verificare la regolarità degli appalti, la deroga funzionerebbe soltanto tra imprese operanti nel medesimo settore ed applicanti un egual contratto (P. Chieco, *Appalti e solidarietà nei recenti sviluppi di una legislazione in continuo cambiamento*, in *Diritto delle Relazioni Industriali*, 2012, 4, 1003), non sono mancati **commentatori che, pur condividendo il nesso funzionale tra la deroga concessa alla contrattazione collettiva e la regolarità del negozio di esternalizzazione, hanno tuttavia elaborato opzioni ermeneutiche opposte**. Da un lato, vi è stato chi, sin dall'entrata in vigore della legge Fornero, ha proposto che la deroga fosse contenuta nel contratto collettivo applicato dall'**appaltatore**, sottolineando la maggiore adesione di detta interpretazione alle finalità dell'istituto della solidarietà (G. Gamberini, D. Venturi, *La responsabilità solidale negli appalti*, in M. Magnani, M. Tiraboschi, [a cura di], *La nuova riforma del lavoro*, Giuffrè, 2012, 205 ss.); dall'altro, chi, valorizzando il sistema di *due diligence* accolto dalla novella del 2012, ha suggerito come il contratto collettivo ospitante la deroga alla solidarietà dovesse essere quello del **committente**, sia per evitare continue variazioni della deroga al mutare dell'appaltatore – e quindi del contratto collettivo – cui affidare l'esecuzione dell'opera e/o del servizio, sia per coerenza sistematica rispetto ad un precedente provvedimento normativo – i commi da 29 a 34 dell'art. 35, l. n. 248/2006 – che, pur essendo stato espunto dall'ordinamento, nondimeno

ne indicava l'intenzione di responsabilizzare il committente nell'adozione di cautele idonee per sottrarsi al vincolo solidale (M. Mutarelli, *La solidarietà negli appalti per i crediti dei lavoratori*, in M. Cinelli, G. Ferraro, O. Mazzotta, *Il nuovo mercato del lavoro*, Giappichelli, 2013, 726-727).

Il **Ministero del lavoro** argomenta con scarsa generosità la posizione accolta nell'interpello in commento, limitandosi a precisare che poiché «l'istituto della responsabilità solidale costituisce una garanzia per i lavoratori impiegati nell'appalto – evidentemente dipendenti dell'appaltatore/subappaltatore – (...) appare conforme alla *ratio* della disposizione ritenere che eventuali regimi derogatori possano essere disciplinati dai contratti collettivi applicati ai lavoratori in questione», lasciando intendere di aver **accolto l'opzione interpretativa che vede nella fonte pattizia di categoria dell'appaltatore il luogo ove tale deroga può esprimersi**. Infatti, posto che il regime solidale costituisce un rimedio in favore dei lavoratori coinvolti nell'appalto e che i medesimi possono agire in giudizio per la tutela delle proprie ragioni creditorie, i sindacati comparativamente più rappresentativi potrebbero efficacemente rappresentarne gli interessi, disponendo di tale tutela (G. Gamberini, D. Venturi, *La facoltà derogatoria della contrattazione collettiva nella responsabilità solidale negli appalti*, in *Diritto delle Relazioni Industriali*, 2014, 1, 186-187).

Finora, **la deroga alla solidarietà ad opera della contrattazione collettiva è stata quasi per nulla praticata**: accanto ad intuibili ragioni di **diffidenza dei sindacati** – probabilmente refrattari all'idea di privare i lavoratori coinvolti negli appalti dell'unica protezione rimasta loro a seguito dell'eliminazione della parità di trattamento compiuta nel 2003 con la legge Biagi – sussistevano prevedibili **difficoltà interpretative su quale fosse il contratto collettivo applicabile**, che tuttavia la commentata posizione ministeriale dovrebbe aver fugato. Le **parti sociali**, quindi, dovrebbero esser in grado di sfuggire alla paralisi nella regolazione pattizia degli interessi disponibili, da un lato rafforzando la **loro funzione di rappresentanza, sintesi e tutela di interessi di categoria** – mai come ultimamente messa in discussione, quando non addirittura pretermessa – dall'altro esercitando la facoltà, concessa loro dalla novella del 2012, di **declinare la solidarietà secondo un modello diverso da quello proposto dal legislatore**, calandola in ragione delle esigenze concrete di specifiche attività produttive.

L'auspicio, quindi, è che il chiarimento ministeriale favorisca l'applicazione della deroga prevista dall'art. 29, c. 2, d. lgs. n. 276/2003, posto che peggio di una norma poco chiara – quale sembra tuttora essere la citata norma, seppure sotto differenti profili – c'è solo una sua sostanziale disapplicazione.

Giovanna Carosielli

Scuola di dottorato in Formazione della persona e mercato del lavoro
ADAPT, Università degli Studi di Bergamo

 @GiovCarosielli